



PARERE MOTIVATO
n.86 del 7 Maggio 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante al Piano degli Interventi per l'individuazione di un nuovo ambito di trasformazione identificato come Progetto Norma 11. Comune di Calalzo di Cadore (BL).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i., prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 7 Maggio 2019 come da nota di convocazione in data 6 Maggio 2019 prot. n.175278;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Calalzo di Cadore con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.2946 del 7.01.19 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano degli Interventi per l'individuazione di un nuovo ambito di trasformazione identificato come Progetto Norma 11;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 135153 del 4.04.19 del Genio Civile di Belluno;
- Parere n. 9543 del 12.04.19 assunto al prot. reg. al n.149527 del 12.04.19 di GSP;
- Parere n. 41938 del 24.04.19 assunto al prot. reg. al n.163643 del 24.04.19 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 28/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE oggetto dell'istanza è la Variante n. 1 al Piano degli Interventi del Comune di Calalzo di Cadore che riguarda l'individuazione di un nuovo ambito di trasformazione, identificato come "Progetto Norma n. 11 – Riconversione funzionale e riqualificazione dell'area Ex Lozza".

Con la proposta di Variante in esame si è inteso:

- individuare un nuovo ambito di trasformazione in recepimento ad una proposta di riconversione funzionale e riqualificazione paesaggistico ambientale dell'area dismessa denominata "ex Lozza", nella quale è prevista la realizzazione di una media struttura di vendita;
- adeguare la zonizzazione circostante l'ambito oggetto dell'intervento di trasformazione.

L'area interessata dalla variante ha superficie di circa 14.751,00 mq ed è caratterizzata dalla presenza dell'imponente fabbricato utilizzato in passato per la produzione e la commercializzazione di occhiali e da ulteriori fabbricati, adibiti a depositi delle merci dell'opificio.

Il complesso, inutilizzato da circa vent'anni, ha una superficie coperta complessiva di circa 3.140 mq e una volumetria di circa 23.700 mc.

Attualmente l'area si presenta come un concentrato di edifici e di corpi di fabbrica eterogenei di forte impatto realizzati in tempi successivi e con tecnologie differenti, senza alcun rapporto "architettonico" con il paesaggio circostante costituito dalla fitta vegetazione naturale presente nel versante occidentale nel panorama della vallata di Centro Cadore.

Con la Variante n. 1 al PI pertanto viene proposta:

- la modifica di una parte dell'ambito da produttivo D1.1 a D1.2, rendendo così possibile l'insediamento di una più ampia tipologia di attività commerciali;
- la classificazione in ZTO agricola E della restante parte dell'ambito precedentemente classificato D1.1. e riducendo quindi la parte urbanizzata dell'ambito attraverso interventi di demolizione e il ripristino di superfici a prato.



Con la variante in esame sono previste, inoltre, delle modifiche normative alle NTO e l'introduzione di un nuovo Progetto Norma denominato "P.N. 11 Riconversione funzionale e riqualificazione dell'area Ex Lozza".

Dall'analisi del Rapporto Ambientale Preliminare emerge che la trasformazione urbanistica prevista con la Variante in esame ha delle positive ripercussioni sulle componenti ambientali.

Dal punto di vista architettonico-paesaggistico, la proposta produrrà una "semplificazione" nella componente visiva, in quanto il volume previsto sarà contenuto, soprattutto in altezza valorizzando di fatto la visuale del versante boscato.

Per quanto riguarda la componente acqua la proposta ridurrà, con la realizzazione degli interventi edilizi e il riordino della viabilità, la superficie impermeabile di un 20%, migliorando sensibilmente la situazione attuale.

Per quanto attiene il prevedibile aumento del traffico, aspetto questo di particolare rilevanza per l'ambito in esame, è stimato che con la realizzazione del nuovo accesso all'ambito, l'allargamento della carreggiata e la creazione di una adeguata corsia d'immissione per i mezzi provenienti da sud, quanto proposto possa essere ritenuto sostenibile.

I pareri pervenuti dalle autorità ambientali consultate non hanno evidenziato particolari problematiche o effetti significativi sull'ambiente derivanti dalla trasformazione proposta. Alla luce di quanto espresso da ARPAV nel proprio parere si ritiene opportuno prescrivere che:

- la gestione dei rifiuti derivanti dai lavori in parola dev'essere condotta a termini di legge. Analoghe modalità vanno adottate anche per quanto attiene le terre e rocce da scavo.
- In sede di realizzazione dell'intervento dovrà inoltre essere debitamente considerato quanto riportato nello studio viabilistico.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUUV, in data 7 maggio 2019, che evidenzia che la Variante al Piano degli Interventi per l'individuazione di un nuovo ambito di trasformazione identificato come Progetto Norma 11 in Comune di Calalzo di Cadore, in primo luogo non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni richiamate al precedente punto, e, in secondo luogo, che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP, nelle Relazioni Specialistiche e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché con le prescrizioni e raccomandazioni di cui alla relazione istruttoria tecnica VincA n. 28/2019,

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante al Piano degli Interventi per l'individuazione di un nuovo ambito di trasformazione identificato come Progetto Norma 11 nel Comune di Calalzo di Cadore, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:



- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale preliminare;
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitati e in particolare:
 - la gestione dei rifiuti derivanti dai lavori in parola dev'essere condotta a termini di legge. Analoghe modalità vanno adottate anche per quanto attiene le terre e rocce da scavo.
 - In sede di realizzazione dell'intervento dovrà inoltre essere debitamente considerato quanto riportato nello studio viabilistico.
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine